



Comune di Niscemi
Ripartizione Amministrativa e Programmazione
Assistenza Organi Istituzionali
Presidenza del Consiglio

AVVISO PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RELATIVO AL TRIENNIO 2023/2026

Premesso:

Che con delibera di consiglio comunale n. 51 del 22.9.2020 è stato sorteggiato e nominato il Collegio dei revisori con scadenza 22 Settembre 2023;

Che il periodo di prorogatio, di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994 n 293, convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della L. 15 luglio 1994 n 444, recepita nella Regione Sicilia con L.R. 28 marzo 1995 n 22, è fissato per non più di 45 giorni;

Che il Comune di Niscemi ha una popolazione di circa 26.000 abitanti;

Richiamato l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17 marzo 2016 così come modificato dall'art. 6 della L.R. n 17 dell'11 agosto 2016, successivamente modificato dall'art. 39 della L.R. n.16 dell'11.8.2017, che ha previsto nuove disposizioni circa la composizione, i requisiti di nomina, sia l'iter procedurale dell'organo di revisione, il quale dispone che:*"1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.*

2. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminariformativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

c) fascia 3 - comuni **con popolazione superiore a 15.000 abitanti**:

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, **entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione**, emana un avviso da pubblicare nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7. Ciascun revisore non può assumere più di due incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Omissis.

Richiamati:

- Il D.lgs n 139 del 28/06/2005 con il quale è stato istituito, a decorrere dal 01/01/2008, l'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- L'art. 6, comma 3, del D.L. n 78/2010, convertito in Legge n 122/2010 e ss.mm.ii., in materia di determinazione dei compensi degli organi di revisione degli enti locali;

- Il Decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 che aggiorna il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell'organo di revisione economico-finanziaria;

-il Decreto 21 dicembre 2018 (in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3) emanato dal Ministero dell'Interno, di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'aggiornamento dei limiti massimi del compenso base per il Collegio di revisione contabile;

- Gli artt. dal 234 al 241 del Testo Unico Enti Locali, D. Lgs n 267/2000 s.m.i., concernenti la Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali;

VISTI:

- la legge n. 132 del 13/05/1997, recante *"Nuove norme in materia di revisori contabili"*;
- il D.M. n. 475 del 25/09/1997 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali"*;
- il D.M. 20/5/2005 *"Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali"*;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 135 del 17/07/2016, recante *"Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE"*;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge n. 42 del 5/05/2009"*, e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 68 comma 5 della l.r. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. interente norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
- l'art. 11 della l.r. n. 3 del 13/01/2015, che disciplina l'applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio;
- l'art. 2 della l.r. n. 32 del 31/12/2015, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamata dall'art. 11, comma 1, della l.r. n. 3 del 13/01/2015, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima l.r. n. 3/2015;
- il D.M. 21/12/2018, *"Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali"* pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019;
- il Regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che la nomina del collegio dei revisori dei conti è di esclusiva competenza del consiglio comunale;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, sul sito istituzionale di questo Comune e sul sito del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da parte di professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Ritenuto, in osservanza dell'art. 6, comma 3 della L.R. 11/08/2016 n. 17, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza, di procedere alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico presso l'Albo Pretorio comunale, sul sito istituzionale dell'Ente, su quello del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Revisore dei Conti;

In attuazione della determinazione dirigenziale reg.gen.n. 354 del 19.07.2023;

RENDE NOTO

1. E' indetta procedura per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Niscemi **per il triennio 2023/2026**, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina.

2. I tre membri dell'Organo di revisione contabile verranno scelti mediante sorteggio pubblico, in seduta consiliare, tra i professionisti residenti in Sicilia iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n 39, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, tra coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per la tipologia dell'Ente di cui all'art. 10 della L.R. n. 3 del 17 marzo 2016 così come modificato dall'art. 6 della L.R. n 17 dell'11 agosto 2016, successivamente modificato dall'art. 39 della L.R. n.16 dell'11.8.2017, ossia:

c) fascia 3 – comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

- iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei Revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- avere svolto almeno due incarichi di Revisore dei Conti presso gli Enti Locali, ciascuno per la durata di tre anni;
- avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. (art. 6 comma 8 L.R. 17/2016).

3. La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabilite dagli artt. 234 – 241 del D.Lgs n 267/2000 nonché dall'art. 6 della L.R. n 17/2016.

4. Il revisore non deve trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs n 267/2000 s.m.i., secondo cui:

- Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1, dell'art. 2382 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;

- l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti delle regioni, delle provincie, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni, relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

- i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

5. Per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale vigente in materia. In particolare, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L.R. 3/2016, nel testo sostituito dalla L.R. 17/2016, ciascun revisore non può assumere più di due incarichi.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, firmata per esteso e scansionata oppure firmata digitalmente, dovrà contenere:

1. Dati anagrafici, residenza, telefono, e-mail, pec, codice fiscale e partita IVA;
2. Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000, con cui il partecipante dichiara:
 - a) di accettare le condizioni di cui al presente Avviso;
 - b) di accettare la condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora, in sede di verifica, una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione risultino non veritiere;
 - c) di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile;
 - d) di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.L.gs 267/2000 s.m.i.;
 - e) di non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché essere decaduto/a da un precedente impiego;
 - f) di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
 - g) di non superare, in caso di nomina, il limite per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 10 comma 7 della L.R. 3/2016, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016, successivamente modificato dall'art. 39 comma 1 della L.R. n. 16/2017 e dall'art. 8, comma 2, della L.R. 4 marzo 2021, N. 6, (non più di quattro incarichi);
 - h) di autorizzare il Comune di Niscemi al trattamento dei dati personali limitatamente al procedimento in questione (D.Lgs 196/2003);
3. (eventuale) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000, con l'indicazione degli Enti presso i quali è attualmente svolta la funzione di Revisore dei Conti;
4. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000, con l'indicazione degli Enti presso i quali è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti, ciascuno per la durata di anni tre.

Inoltre, la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione di iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs 27 gennaio 2010, n 39 e/o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000, da cui risulti il numero di iscrizione e la data;
- certificazione attestante almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- curriculum vitae dettagliato in formato europeo;
- copia del documento d'identità personale del sottoscrittore in corso di validità.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati a ricoprire l'incarico di componente dell'Organo di Revisione economico-finanziaria di questo Ente, possono far pervenire la propria manifestazione di interesse, corredata dalla prescritta documentazione, a pena di esclusione, **entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo pretorio del Comune di Niscemi e precisamente entro il 4 settembre 2023** (non si tiene conto della data di spedizione della raccomandata qualora non pervenuta entro la scadenza del termine):

- a mezzo Raccomandata A/R all'indirizzo: COMUNE DI NISCEMI –Piazza Vittorio Emanuele – 93015 Niscemi (CL);
- a mezzo PEC all'indirizzo **ufficioprotocollocomuneniscemipec.it** specificando sul plico o nell'oggetto della PEC la dicitura “DOMANDA PER LA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2023/2026” DOTT _____.

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Niscemi Piazza Vittorio Emanuele – 93015 Niscemi (CL);

Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all'Ente in data precedente alla pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso è consultabile integralmente all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale di questo Comune **www.comune.niscemi.cl.it** nella home page – Sezione avvisi e nella sottosezione bandi e avvisi di gara della Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali;

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

Responsabile del Procedimento dott.ssa Giovanna Blanco, tel. 0933881025 mail: giovanna.blanco@comune.niscemi.cl.it – per ulteriori informazioni in merito alla presente procedura.

PROCEDIMENTO DI NOMINA

Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione si procederà alla verifica formale delle istanze.

Successivamente, le domande ammesse formeranno un elenco in ordine cronologico e numerato in ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di deliberazione consiliare di nomina.

Il Consiglio Comunale verrà convocato appositamente per effettuare il sorteggio pubblico mediante estrazione dall'elenco sopra formato.

Verrà quindi estratta una terna di nominativi per formare il Collegio dei Revisori dei Conti, che saranno sottoposti a verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione.

Le funzioni di Presidente saranno esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi presso gli Enti Locali e, a parità di incarichi, tali funzioni verranno assunte da colui che le ha esercitate negli Enti di maggiore dimensione demografica.

La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il compenso base lordo massimo annuo spettante ai Revisori è stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 241 del D. lgs n. 267/2000 e dal D.M. 20/05/2015 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del D.L. n 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. e dal Decreto 21 dicembre 2018 (in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3) emanato dal Ministero dell'Interno, di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'aggiornamento dei limiti massimi del compenso base per il Collegio di revisione contabile;

L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, e per le spese *“effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta, presso la sede dell'ente, per lo svolgimento delle proprie funzioni”*, è determinato come segue:

-le spese di viaggio verranno rimborsate nella misura di 1/5 del costo del carburante per ogni Km percorso oltre a quelle del pedaggio autostradale nel caso di uso di mezzo proprio, oppure le spese del biglietto del mezzo di trasporto utilizzato (treno o autobus), dietro presentazione di pedaggi, fatture e biglietti in originale;

-il rimborso delle spese di vitto e alloggio sono determinate nella misura stabilita per i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente.

Il Revisore dovrà, in tal caso, autocertificare in merito alla durata delle riunioni e alle ragioni che hanno determinato la necessità.

In ogni caso il rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, non potrà superare il 50% del compenso attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.

AVVERTENZE

L'attività sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli uffici comunali e dovrà essere espletata in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'Ente.

La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta e sopra indicata, salvo regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di che trattasi.

La Responsabile della Ripartizione
Amministrativa e Programmazione
Giovanna Blanco